

INDENNITÀ DI PICCHETTO

Il dipendente ha diritto ad un'indennità di picchetto pari a fr. 15.00 (* fr. 20.00).

PREPENSIONAMENTO ANTICIPATO RESOR

- Pensionamento anticipato a partire da 62 anni (3 anni prima dell'età pensionabile AVS);
- Rendita di pensionamento pari al 75% della media dei salari AVS degli ultimi 36 mesi;
- Se le condizioni di assegnazione sono soddisfatte: minimo fr. 3'800.-/mese
massimo fr. 4'800.-/mese
- Presa a carico delle quote del 2° pilastro se prima dei 65 anni non viene percepita nessuna prestazione LPP (al massimo il 10% del salario determinante);
- Totale contributi dal 2012: 1.8% del salario AVS (0.9% lavoratore + 0.9% datore di lavoro).

* Valido solo per le ditte che sono sottoposte al Contratto complementare Cantonale.

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETARIATO CANTONALE

v. Balestra 19
6900 Lugano +41 91 921 15 51

SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona piazza G. Buffi 4	821 41 51	Lamone via Cantonale 19	966 00 63
Biasca contr. Cav. Pellanda 2	873 01 20	Locarno v. Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso via Bossi 12d	682 55 01	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona piazza G. Buffi 6a	821 41 61	Locarno v. della Posta 8	752 00 40
Biasca contr. Cav. Pellanda 2	873 01 26	Massagno v. S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso via Bossi 12	682 55 01	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

PERMANENZE

Grono (tel. +41 91 827 13 96); Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Cannobio, via Gallaroli 2, c/o sindacato Inas-Cisl (tel. +39 0323 71 086); Lavena Ponte Tresa, via Marconi 59 (tel. +39 0332 551 281); Porlezza, via per Osteno (tel. +39 0344 61 687); S. Maria Maggiore, sala municipale; Verbania, via Farinelli 2, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 404 193).

www.ocst.ch



TECNICA DELLA COSTRUZIONE 2018

ADEGUAMENTI SALARIALI

Le parti contraenti, per il 2018, hanno stabilito di prolungare la validità dell'attuale convenzione collettiva di lavoro fino al 31.12.2018, di conseguenza anche il CCL cantonale è prorogato di un anno. È stato inoltre convenuto un aumento salariale complessivo sui salari effettivi pari all'1% (0.6% a tutti i lavoratori, 0.4% al merito).

SALARI MINIMI CONTRATTUALI 2018

Il calcolo del salario a ore si ottiene dividendo il salario mensile per 173,3 (ore).

Montatore 1

Dipendenti in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) in una delle professioni pratiche della tecnica della costruzione (tirocinio triennale):

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	fr. 4'000.--	fr. 23.10
il 3° anno dopo l'apprendistato	fr. 4'300.--	fr. 24.80
il 5° anno dopo l'apprendistato	fr. 4'700.--	fr. 27.10

Montatore 2a

Dipendenti in possesso dell'attestato federale di capacità in una professione nel ramo del metallo (tirocinio triennale):

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	fr. 3'800.--	fr. 21.95
il 2° anno dopo l'apprendistato	fr. 3'900.--	fr. 22.50
il 3° anno dopo l'apprendistato	fr. 4'050.--	fr. 23.35
il 4° anno dopo l'apprendistato	fr. 4'300.--	fr. 24.80

Montatore 2b

Dipendenti in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) in una delle professioni pratiche della tecnica della costruzione (tirocinio biennale):

Categorie	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	fr. 3'650.--	fr. 21.05
il 2° anno dopo l'apprendistato	fr. 3'800.--	fr. 21.95
il 3° anno dopo l'apprendistato	fr. 3'950.--	fr. 22.80
il 4° anno dopo l'apprendistato	fr. 4'150.--	fr. 23.95

Montatore 2c

Dipendenti non qualificati con più di 20 anni di età.

Categoria	al mese	all'ora
nel 1° anno dall'entrata nella professione	fr. 3'550.--	fr. 20.50
nel 2° anno dall'entrata nella professione	fr. 3'650.--	fr. 21.05
nel 3° anno dall'entrata nella professione	fr. 3'750.--	fr. 21.65
nel 4° anno dall'entrata nella professione	fr. 3'900.--	fr. 22.50

DURATA DEL LAVORO

In base all'art. 25.2 CCNL, le parti contraenti fissano per il 2018 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi infrasettimanali) a 2088 ore.

VACANZE

La durata delle vacanze per l'anno 2018 è la seguente:

• fino a 20 anni: 27 giorni;	• 55 - 60 anni: 28 giorni;
• 21 - 49 anni: 25 giorni;	• 61 - 65 anni: 30 giorni.
• 50 - 54 anni: 27 giorni;	

La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1. gennaio dell'anno civile per il quale le vacanze sono concesse.

GIORNI FESTIVI

Sono indennizzati al massimo nove giorni festivi all'anno, purché cadano in un giorno lavorativo.

INDENNITA' DI FINE ANNO

Il dipendente riceve un'indennità di fine anno corrispondente al 100% del salario medio mensile. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l'anno, l'indennità sarà versata pro rata temporis.

ASSICURAZIONE MALATTIA

Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente presso una cassa malati riconosciuta con prestazioni LaMal i lavoratori sottoposti alla CCNL per un'indennità dell'80% del salario perso a causa di una malattia, tenuto conto della normale durata contrattuale del lavoro. Tale assicurazione deve includere l'indennità di fine anno.

Il premio dell'assicurazione malattia perdita di salario è diviso per metà tra datore di lavoro e lavoratore.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Il lavoratore è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali presso la SUVA. Il datore di lavoro prende a carico il pagamento del salario nella misura dell'80% il giorno dell'infortunio e i seguenti due giorni, poiché questi non sono assicurati alla SUVA.

TERMINI DI DISDETTA

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con termine di disdetta di sette giorni. E' considerato periodo di prova il primo mese di lavoro.

Deroghe, possono essere convenute con accordo scritto. Il periodo di prova non potrà tuttavia superare i tre mesi.

Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese:

- | | |
|--|----------|
| • nel primo anno di servizio con preavviso di | un mese |
| • dal 2. al 9. anno di servizio con preavviso di | due mesi |
| • dal 10. anno di servizio con preavviso di | tre mesi |

I termini di disdetta summenzionati possono essere modificati attraverso accordi scritti; tuttavia non potranno essere inferiori ad un mese.

INDENNITA' PER ASSENZE GIUSTIFICATE

Il lavoratore ha diritto alle indennità per le seguenti assenze:

a) matrimonio del lavoratore:	2 giorni / 5*
b) nascita di un figlio del lavoratore:	1 giorno
c) matrimonio di un figlio:	1 giorno
d) decesso del coniuge o di un figlio, dei genitori:	3 giorni
e) decesso dei nonni, dei suoceri, di una nuora o di un genero, di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica:	3 giorni
se non vivevano nella stessa economia domestica:	1 giorno
f) in caso di creazione o di trasloco della propria economia domestica, per quanto ciò non sia legato al cambiamento del posto di lavoro (max 1 all'anno):	1 giorno
g) in caso di reclutamento militare:	1 giorno
h) per l'ispezione militare:	1 giorno
i) per la cura dei membri malati della famiglia per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa venire organizzata altrimenti e d'intesa con il datore di lavoro:	fino a 3 giorni

* solo per aziende firmatarie del Contratto complementare cantonale

INDENNITA' PER LAVORO FUORI SEDE

In applicazione delle disposizioni previste all'art. 44.3 CCNL, l'indennità per il pasto di mezzogiorno è di fr. 15.00 (* fr. 16.00).

INDENNITA' PER L'UTILIZZO DI UN VEICOLO PRIVATO

In applicazione alle disposizioni previste all'art. 45 CCNL, il dipendente ha diritto all'indennità seguente: utilizzo veicolo privato fr. 0.60/km (* fr. 0.70).